

Il lavoro del revisore nell'attestazione dei dati aziendali di partenza negli accordi di ristrutturazione del debito e nei piani di risanamento in situazione di continuità aziendale

L'attestazione circa la **veridicità** dei dati aziendali di partenza, pur non essendo prevista dalla normativa di riferimento in essere¹, è ritenuta² un elemento essenziale e comunque basilare e propedeutico ai fini dell'attestazione finale del professionista.

In tal senso, poiché si fa riferimento al concetto di "veridicità", è immediato il riferimento all'art. 2423 del c.c.³ e quindi a quanto riportato nella relazione ministeriale al d.lgs. 127/1991: *"L'uso dell'aggettivo veritiero, riferito al rappresentare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, non significa pretendere dai redattori del bilancio né promettere ai lettori di esso una verità oggettiva di bilancio, irraggiungibile con riguardo ai valori stimati, ma richiedere che i redattori del bilancio operino correttamente le stime e ne rappresentino il risultato"*.

Quindi per veridicità s'intende che i dati aziendali devono offrire un "quadro fedele" e i redattori devono operare *correttamente* le stime e le iscrizioni delle diverse voci.

Operare correttamente significa:

- comportarsi in buona fede;
- attenersi alle regole di valutazione stabilite dalla legge;
- seguire le corrette regole contabili;
- applicare le tecniche di valutazione con scrupolo e diligenza.

Quindi i dati saranno "veritieri e corretti" quando "attendibili", che si avvicina al vero grazie al comportamento in buona fede del redattore dei dati aziendali.

¹ Art. 67, comma 3 l.f.: "Non sono soggetti all'azione revocatoria: (...) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata da un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili e che abbia i requisiti previsti dall'articolo 28, lettere a) e b), ai sensi dell'articolo 2501-bis, quarto comma, del codice civile".

Art 182-bis l.f.: "L'imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all'articolo 161, l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) sull'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei".

² Vedi in Trib. Udine 22 giugno 2007 e Trib. Milano 10 novembre 2009.

³ Art. 2423 del c.c.: *Redazione del bilancio. Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.*

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.

Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.

Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.

Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.

Questo significa:

- obbligo di fornire informazioni complementari e aggiuntive utili ad una adeguata informazione;
- obbligo di derogare dalla legge, in casi eccezionali, quando questa non consente una adeguata rappresentazione.

Per poter rappresentare realmente, con chiarezza e correttamente la situazione finanziaria patrimoniale ed economica dell'azienda bisogna seguire delle regole ed ispirarsi a dei principi che sono dettati (cosiddetti postulati) sia dal codice civile, sia dai principi emessi dalle associazioni nazionali e internazionali di esperti contabili.

Oggetto dell'attestazione e, quindi, il campo d'azione e di verifica dell'attestatore, saranno i **dati aziendali** ovvero i documenti contabili aziendali ovvero, almeno inizialmente:

- il bilancio d'esercizio;
- la relazione sulla gestione;
- tutti i documenti a corredo di quanto sopra:
 - se esistente la relazione del collegio sindacale;
 - se esistente la relazione del revisore legale, e successivamente di tutti i dati e informazioni, contabili ed extracontabili, quantitativi e qualitativi, relativi all'impresa.

Circa poi **la natura e l'estensione della verifica**, tutto dipende dalla "sensibilità" dell'attestatore nello stabilire il livello di approfondimento necessario per poter responsabilmente emettere il giudizio di veridicità.

Naturalmente, partiamo da un punto fermo ovvero la consapevolezza che non si tratta di una revisione del bilancio richiesta per legge, da svolgersi secondo i principi di revisione legale dei conti, bensì principalmente di una vera e propria, almeno in questa prima fase, ricognizione dei dati di partenza votata a "pesare" la consistenza dell'attivo e del passivo aziendale (*beni materiali ed immateriali, dei crediti, delle rimanenze, dei contratti, ecc.*) e quindi del suo patrimonio reale di partenza.

In tale fase il professionista, deve *attestare la correttezza delle principali voci di bilancio e comunque l'assenza di qualsiasi elemento che possa indurre a dubitare sulle altre voci residue.*

È chiaro che per fare questo non basta una semplice verifica formale di corrispondenza dei dati contabili bensì occorre un lavoro di riscontro con le scritture contabili e tutta la documentazione a supporto per attestare che i dati di partenza sono effettivamente reali e riscontrabili attraverso una verifica approfondita e completa delle poste contabili e di ogni documentazione a supporto. Ciò significa che il professionista deve esaminare in modo dettagliato i libri e le scritture contabili del debitore.

Naturalmente visto che comunque la mole di lavoro dipende dalla "sensibilità" dell'attestatore, nulla impedisce a questo una verifica su base campionaria. In altri termini

il lavoro avrà come riferimento specifico e con una base di lavoro molto approfondita i dati aziendali destinati ad assurgere un ruolo strategico per la riuscita del salvataggio, mentre potranno essere esaminati in maniera più generale i dati aziendali di bilancio che in qualche modo saranno stressati e patiranno della nuova e magari diversa organizzazione finale della futura impresa.

Quindi ad esempio l'attestatore concentrerà l'attenzione soprattutto su quegli assets e liabilities direttamente influenzati dall'operazione di salvataggio (crediti, immobilizzazioni, rimanenze, cassa e banca, ecc.), mentre potrà limitare il controllo sui valori numerari certi, ad esempio, in quanto comunque non coinvolti e determinanti nel riassetto aziendale.

In ogni caso è evidente come sia indispensabile fornire una valutazione di veridicità dei dati aziendali facendo riferimento all'attendibilità dell'intero impianto contabile dell'azienda.

Quindi sarà indispensabile che nelle carte di lavoro del professionista e magari anche nella relazione si dia conto della metodologia seguita e degli specifici controlli effettuati, in modo tale che sia ricostruibile l'iter logico seguito per porre in essere le verifiche dei dati iniziali di partenza.

In ogni caso, il professionista, nel decidere il quantum del lavoro, deve tener conto del verificarsi di uno dei seguenti casi alternativi e quindi del comportamento da tenere:

1. in presenza di dati forniti unicamente dal debitore, senza precise assunzioni di responsabilità da parte di soggetti indipendenti e qualificati;
2. in presenza di dati recenti verificati da un revisore esterno (ad esempio bilanci certificati da un collegio sindacale e/o da un revisore legale dei conti).

È evidente come, nel primo caso, la "sensibilità" del professionista sarà "molto suscettibile" e come tale eseguirà delle verifiche a più ampio raggio.

Nel secondo caso, si parte, comunque, da un dato su cui qualcuno si è assunto una responsabilità.

Anche qui sarà il professionista a decidere il quantum. Ad esempio si potrebbe chiedere l'accesso alle carte di lavoro e verificare il rispetto delle procedure di revisione.

Oppure, alternativamente, fare comunque affidamento sulla relazione rilasciata dall'organo di controllo. Altrimenti, lasciar perdere, e fare da sé.

L'obiettivo e la pianificazione della verifica dei dati aziendali di partenza

L'obiettivo⁴ del professionista che procede con la verifica dei dati aziendali di partenza è quello di acquisire ogni elemento necessario per consentirgli di esprimere un giudizio se tali dati nel loro complesso siano stati preparati, in tutti gli aspetti significativi, in conformità

⁴ Documento n. 200, Obiettivi e principi generali della revisione contabile del bilancio, Nov. 2006, editrice Giuffrè: "... L'obiettivo della revisione contabile è di acquisire ogni elemento necessario per consentire al revisore di esprimere un giudizio se il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo di riferimento. ... Il revisore deve operare in conformità alle norme di legge, ai principi di revisione e, ove applicabili, alle raccomandazioni emanate dalla Consob. ... **Il revisore deve pianificare e svolgere la revisione con un atteggiamento di scetticismo professionale** ...".

alle disposizioni che ne disciplinano i criteri di redazione.

In tal senso, il professionista attestatore dovrà:

1. acquisire elementi necessari;
2. valutare i dati aziendali in tutti i loro aspetti significativi;
3. verificare se sono conformi alle disposizioni.

Fissato l'obiettivo, il professionista procederà con la pianificazione del lavoro di verifica ovvero sviluppare una strategia generale (Piano Generale) ed un approccio dettagliato (Programma di Lavoro) tenendo conto della natura; della tempistica; dell'ampiezza delle procedure di revisione volute.

Il Documento n. 300 – Pianificazione –, riporta che il revisore deve pianificare il lavoro in modo efficace. Questo, in altri termini, vuol dire principalmente che:

- ogni membro del team del revisore attestatore è consapevole delle proprie **responsabilità** e dei fattori che andranno ad incidere sul lavoro da svolgere;
- gli **obiettivi** dell'incarico sono definiti e chiari;
- le **aree** di revisione chiave e significative sono definite e chiare;
- sono stati stabiliti i **mezzi** da utilizzare per raggiungere gli obiettivi di revisione;
- è garantito lo **svolgimento efficiente ed efficace** del lavoro di controllo.

È buona cosa, prima di iniziare, valutare se accettare o meno l'incarico. Occorrerà cioè analizzare i rischi connessi al lavoro di verifica e, in base a questo, decidere se il lavoro può essere svolto. Pensiamo ad esempio ai casi in cui lo svolgimento del lavoro potrebbe alterare l'indipendenza ovvero potrebbe essere svantaggioso dal punto di vista economico.

Per quanto riguarda il discorso indipendenza⁵, è evidente che il revisore attestatore deve essere sempre in una posizione di indipendenza sia formale ma anche e soprattutto sostanziale nell'espletamento del proprio incarico. Nella fattispecie, ipotesi d'incompatibilità si potrebbero avere nelle ipotesi in cui il revisore⁶:

- sia parente o affine entro il quarto grado degli amministratori, dei sindaci o dei direttori generali della società ovvero professionista attestatore che conferisce l'incarico o di altre società o enti che la controllano;
- sia legato alla società che conferisce l'incarico o ad altre società o enti che la controllano, ovvero professionista attestatore da rapporti di lavoro autonomo ovvero lo sia stato nel triennio antecedente al conferimento dell'incarico;
- sia amministratore o sindaco della società che conferisce l'incarico o di altre società o enti che la controllano, ovvero professionista attestatore ovvero lo sia stato nel triennio antecedente al conferimento dell'incarico;
- si trovi in altra situazione che ne comprometta, comunque, l'indipendenza nei

⁵ Il Documento n. 100 (Principi di Revisione) prende in considerazione l'indipendenza del revisore legale dei conti rispetto all'azienda cliente "da revisionare" e recepisce la Raccomandazione della Commissione Europea del 16 maggio 2002 intitolata "L'indipendenza dei revisori legali dei conti nell'UE: un insieme di principi fondamentali".

⁶ La pianificazione del lavoro di revisione, "Fiscal Focus", A. CAVALIERE, nov. 2010.

confronti della società ovvero del professionista attestatore.

	Ragionando per sostanza, il revisore ed i suoi collaboratori devono assumere un atteggiamento mentale indipendente in ogni momento relativo all'incarico. Il revisore ed i suoi collaboratori debbono svolgere il loro incarico con imparzialità (obiettività) ed onestà intellettuale (integrità) e, nell'assenza di qualsiasi interesse che essi possono avere, direttamente od indirettamente, con l'azienda che ha dato l'incarico, i relativi soci, amministratori e direzioni generali ovvero del professionista attestatore.
---	---

Il revisore, deve rifiutare un incarico qualora constati la sussistenza di circostanze o vincoli che possano influenzare il suo giudizio, ovvero quando particolari circostanze possano sollevare nei terzi il fondato dubbio della mancanza di indipendenza.

*Non è quindi sufficiente l'onestà intellettuale del revisore, ma è altresì necessaria la condizione obiettiva di **essere riconosciuto indipendente dai terzi**.*

Per quanto riguarda il rischio⁷, lo stesso riflette la possibilità che sorgano irregolarità rilevanti dovuti magari alla loro mancata identificazione attraverso le procedure di revisione applicate nella fattispecie di verifica dei dati aziendali iniziali. Trattasi cioè del rischio che il revisore esprima un giudizio inadeguato sui dati di partenza.

Le **determinanti del rischio** nella fattispecie di verifica dei dati aziendali di partenza sono:

- il rischio d'impresa, il revisore lo valuta durante la fase di accettazione. In tale fase il revisore valuterà le informazioni economico-finanziarie e i dati di altra natura: *ha un futuro l'azienda?*;
- il rischio di controllo, è il rischio che il sistema di controllo interno non riesca e non sia riuscito ad evitare e/o a scoprire eventuali errori significativi. La comprensione dei controlli interni è a tal fine uno dei fattori principali per la determinazione della strategia del lavoro di verifica e quindi la natura, i tempi, e l'ambito dei test da svolgere: *quanto e cosa devo fare?*;
- il rischio inerente, è la probabilità che una dichiarazione contenga un errore significativo rispetto ai dati aziendali di partenza, in assenza o con il cattivo funzionamento del controllo interno: *di cosa mi posso fidare?*;
- il rischio d'individuazione, è il rischio che con il lavoro di verifica non ci si accorga che esiste un errore significativo nel bilancio: *chi metto come team?*

Le carte di lavoro devono contenere dei documenti che dimostrino l'adeguatezza della pianificazione. La pianificazione si manifesta attraverso:

- il piano generale;
- i programmi di lavoro.

Il piano generale di revisione è preparato allo scopo di descrivere gli obiettivi da raggiungere e di guida.

In altri termini, si tratta della fase durante la quale si:

⁷ Documento n. 200, Obiettivi e principi generali della revisione contabile del bilancio, Nov. 2006, editrice Giuffrè.

- acquisiscono informazioni sull'attività e il settore in cui l'azienda opera;
- svolgono procedure analitiche (analytical procedures);
- esamina preliminarmente il sistema di controllo interno;
- determina la significatività e il rischio;
- definisce la quantità di evidenza rilevante ed affidabile da raccogliere durante la verifica.

In pratica si definiscono le modalità affinché l'incarico sia svolto in maniera efficace ed efficiente, riducendo il rischio di errori materiali a un livello accettabile.

La pianificazione è anche importante, perché è durante tale attività che si procede con l'esame del sistema di controllo interno ovvero la fase in cui si cerca di capire se esistono e se funzionano i controlli interni.

Tale attività non è fine a se stessa ma sarà finalizzata a rilevare e valutare, ripeto, i principali controlli relativi al ciclo esaminato, identificando eventuali carenze e definendo le attività di controllo alternative che potrebbero essere attivate per ridurre le eventuali criticità emerse e garantire quindi, con ragionevole certezza, quella del buon padre di famiglia e con il sano scetticismo da revisore, l'integrità del dato che poi il revisore appunto certifica.

Quindi, alla fine delle attività sopra riportate, è buona cosa riportare in un documento di sintesi un prospetto che riepiloga i controlli ritenuti in parte efficaci tra quelli rilevati o per i quali si è rilevato comunque un possibile miglioramento.

	<p><i>Comprendere il sistema di controllo interno significa:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>individuare le applicazioni, le transazioni e le informazioni pertinenti l'applicazione</i> - <i>individuare le procedure automatiche</i> - <i>individuare gli archivi che contengono i dati significativi</i> - <i>individuare le tecniche di controllo</i> - <i>descrivere il flusso delle informazioni</i>
---	--

I programmi di lavoro vengono preparati in fase di pianificazione. Devono stabilire la natura, la tempistica e l'ampiezza delle procedure di revisione richieste per mettere in atto il piano generale. Lo scopo è quello di fornire una serie di istruzioni al team di lavoro e di permettere il controllo e la registrazione della corretta esecuzione del lavoro. In questa fase è importante considerare le valutazioni specifiche sui rischi intrinseci e quelli inerenti al controllo, nonché il grado di assicurazione da ottenere attraverso le procedure di validità. Generalmente il revisore per l'applicazione pratica di tale fase fa riferimento a dei programmi standard che forniscono degli esempi sui test generalmente utilizzati; programmi standard che poi andranno tailorizzati alle specifiche esigenze che si presenteranno di volta in volta.

	<p><i>... insieme di procedure di revisione – obbligatorie/facoltative – poste in essere per verificare/controllare le dichiarazioni degli amministratori presenti nel bilancio e raggiungere gli obiettivi di revisione: programmi di lavoro.</i></p>
---	---

È evidente come, con il procedere del lavoro, il piano generale di revisione ed i programmi

di revisione andranno progressivamente adattati dove necessario. La pianificazione è un processo continuo; durante il lavoro possono, infatti, insorgere cambiamenti o emergere risultati inaspettati.

Il programma di lavoro nella verifica dei dati aziendali di partenza

Definiti gli obiettivi, eseguita la pianificazione e quindi documentato il sistema di controllo interno all'azienda, la materialità, il campionamento, vuol dire che si è arrivati a definire *cosa e quanto fare e soprattutto di cosa poterci fidare*.

In altri termini e in sintesi:

- eseguire una revisione legale dei conti vera e propria?
- eseguire una revisione limitata nelle procedure da eseguire?
- eseguire delle singole attività di investigazione su determinate poste di bilancio?

Nel primo caso, ovvero quello dove si deciderà di porre in essere una vera e propria revisione di bilancio, si applicheranno i principi di revisione in essere; tutti.

Nel secondo e terzo caso, il revisore esce dai binari individuati dalla normativa in vigore e dalla prassi e si abbandona alle indicazioni del professionista attestatore circa le verifiche da svolgere. In tal caso ciò andrà ben formalizzato nell'incarico, in termini di limitazione della responsabilità del revisore e degli obiettivi di controllo da perseguire.

Nel caso di procedure di revisione concordate ("Agreed upon procedures"), queste faranno riferimento allo svolgimento di alcune tipiche procedure di revisione su particolari sezioni o voci del bilancio. Trattasi di una revisione "limitata", sia per ampiezza, essendo ristretta ad alcune aree del bilancio – ad es. il magazzino, i crediti o le immobilizzazioni – sia per profondità d'indagine, atteso che le procedure di revisione sono negoziabilmente concordate tra committente e revisore. Al termine della verifica concordata, preclusa per evidenti motivi la possibilità di esprimere un giudizio complessivo sul bilancio, il revisore evidenzia, in apposita relazione normalmente destinata esclusivamente al committente, i rilievi e i fatti emersi dalle indagini contabili. In tal caso le procedure di revisione e i principi di revisione, vengono applicati, invece, ma sulle voci di bilancio indicate dal committente.

Le investigazioni ("due diligence"), invece, faranno riferimento allo svolgimento di attività "investigative" sulla base di specifiche istruzioni e programmi di lavoro forniti dal committente. In tal caso le procedure di revisione e i principi di revisione non vengono applicati pedissequamente.